

Lorenzo Scatena

Controllo sociale, moralità e giustizia nella Restaurazione pontificia

(a proposito di Chiara Lucrezio Monticelli, *La polizia del Papa. Istituzioni di controllo sociale a Roma nella prima metà dell'Ottocento*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2013)

Tra gli studi sulla istituzione, organizzazione e funzione degli apparati di polizia nello Stato Pontificio della prima metà del XIX secolo emerge il recente volume di Chiara Lucrezio Monticelli *La polizia del Papa. Istruzioni di controllo sociale a Roma nella prima metà dell'Ottocento*, che contribuisce significativamente ad arricchire il dibattito. L'Autrice, non nuova a esplorazioni sull'argomento, offre una elaborazione ricapitolativa di molte delle considerazioni già da lei svolte in altri lavori, incentrati sul tema degli strumenti di controllo sociale e disciplinamento materiale del territorio¹ nella Roma papalina della Restaurazione (e nella precedente parentesi francese del 1800), oltre che una valida conferma della centralità del "penale" per la storia del pensiero giuridico dell'età moderna. Il tema viene trattato in maniera completa e innovativa poiché, attraverso il frequente richiamo a categorie giuridiche e un efficace percorso di ricerca, si analizzano alcuni degli aspetti maggiormente interessanti e controversi inerenti le funzioni e la struttura degli apparati di controllo di polizia in una compagine amministrativo-giuridica peculiare e nota per la sua estrema complessità², giudicata a volte retrograda e poco razionale dalla

¹ Tra gli altri, degli scritti di Chiara Lucrezio Monticelli si evidenziano: *L'“invenzione dei passaporti”: polizia e burocrazia del Grand Tour nella Roma del primo Ottocento*, in *Roma e la campagna romana nel Grand Tour*, a cura di M. Formica, Roma-Bari 2009, pp. 273-293; *Sorvegliare e amministrare: l'organizzazione degli uffici di polizia nella Roma del primo Ottocento*, in «Le Carte e la Storia», 2, 2010, pp. 145-163; *Tra istituzioni centrali e locali: i Presidenti regionali di polizia a Roma durante la Restaurazione*, in *Forme e pratiche di polizia del territorio nell'Ottocento preunitario*, a cura di S. Mori-L. Tedoldi, Soveria Mannelli, 2011, pp. 277- 299; *Il controllo della popolazione: registrazioni parrocchiali e identificazioni di polizia nella Roma nella prima metà dell'Ottocento*, in *La giustizia dello Stato Pontificio in età moderna*, a cura di M.R. Di Simone, Roma 2011, pp. 259-275; *La police à Rome durant la première moitié du XIXe siècle: entre influence française et modèles ecclésiastiques*, in *Circulations policières*, Lille 2012, pp. 191-208.

² Sull'argomento si possono tenere presenti, oltre agli altri citati più avanti nel testo, e senza pretesa di esaustività, i lavori di J. Spizzichino, *Magistrature dello Stato pontificio (476-1870)*, Lanciano 1930; N. Del Re, *La curia romana. Lineamenti storico-giuridici*, Roma 1952; Id., *Monsignor Governatore di Roma*, Roma 1952; Id., *La curia capitolina*, Roma 1954; A. Aquarone, *La Restaurazione nello Stato Pontificio ed i suoi indirizzi legislativi*, in «Archivio della Società romana di Storia patria», LXXIX (1956) pp.119 e ss; L. Dal Pane, *Lo Stato pontificio e il movimento riformatore del Settecento*, Milano 1959; D. Cecchi, *L'amministrazione pontificia nella 2a Restaurazione (1814-1823)*, Macerata 1978; M. Ascheri, *I “grandi tribunali” d'Ancien régime e la motivazione della sentenza* in Id., *Tribunali giuristi e istituzioni dal medioevo all'età moderna*, Bologna 1989, pp. 85-183; P. Cartechini, *Il Tribunale della rota maceratese e gli altri Tribunali della Marca: liti e conflitti di competenza*, in «Grandi Tribunali e Rote nell'Italia di antico regime», a cura di M. Sbriccoli e A. Bettoni, Milano 1993, pp. 259 e ss; G. Santoncini, *Il Groviglio giurisdizionale dello Stato ecclesiastico prima dell'occupazione francese*, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», XX (1994), pp. 82-102; M. Di Sivo, *Il Tribunale criminale capitolino nei secoli XVI-XVII: note da un lavoro in corso*, in «Roma moderna e contemporanea», III (1995), pp. 201-216; G. Santoncini, *Sovranità e giustizia nella Restaurazione pontificia. La riforma dell'amministrazione della giustizia criminale nei lavori preparatori del motu proprio del 1816*, Torino 1996; *Roma fra la Restaurazione e l'elezione di Pio IX: amministrazione, economia, società e cultura* a cura di A. L. Bonella, A. Pompeo, M. I. Venzo, Roma 1997; *Tribunali giustizia e società nella Roma del Cinque e Seicento*, a cura di I. Fosi, in «Roma moderna e

storiografia ormai più risalente. Il carattere di eccezionalità dello Stato pontificio, seppur da tempo ridimensionato in alcuni dei suoi aspetti rilevanti³, continua ad essere terreno fertile per gli studi sulla storia giuridica, in particolare sulla storia del diritto penale, per via di quel "filo rosso"⁴ che lega la fine del XVIII e l'inizio del XIX secolo alla contemporaneità e che, nella marginalità dell'ordinamento pontificio rispetto ai territori europei, emerge con particolare chiarezza. Così, anche in questo testo, l'autrice percorre quelle vie di indagine volte ad analizzare l'evoluzione della polizia moderna dai precedenti sistemi di controllo ecclesiastico, mutuati sui principi della Controriforma e basati essenzialmente sul rapporto tra attività giurisdizionale dei Tribunali vescovili e vigilanza dei parroci sul territorio, evidenziando i nessi tra organismi di matrice tridentina e istituzioni laiche. Tale raffronto può essere analizzato con particolare compiutezza proprio nello Stato pontificio mentre in altri ordinamenti, quali il lombardo e il toscano⁵, il processo di trasferimento di alcuni compiti di polizia (legati soprattutto al controllo morale), dalle strutture ecclesiastiche ai nuovi apparati, presenta maggiori difficoltà di indagine a causa della netta frattura causata dalla soppressione dei tribunali ecclesiastici a favore delle nuove strutture poliziesche.

Il volume si impegna a chiarire cosa "sia" la polizia pontificia, ma soprattutto cosa "faccia", secondo una disamina al tempo stesso ontologica, ma ancor di più funzionale, attenta ad evitare quei discorsi radicali sul "metodo" che, come ben evidenziato dalla migliore dottrina, oltre a non essere adeguati allo spirito della ricerca, rischiano di sconfinare in visioni astratte e assolutizzanti⁶. Dal lavoro emerge tuttavia con chiarezza la volontà di improntare l'esposizione non solo in senso storico e storiografico, con frequenti richiami alle interessanti ricerche archivistiche condotte sul tema, ma di stabilire un rapporto dialettico interdisciplinare, perseguito attraverso un ricco apparato bibliografico e alcuni sentieri fortemente caratterizzati da una impronta logico-giuridica aperta al confronto. L'Autrice ha quindi il merito di aver fatto della propria sospensione di giudizio una conseguenza necessaria, di modo che le premesse (storiche e archivistiche) da lei presentate, non appaiono mai un fatto accertato e incontrovertibile ma un mero elemento dal carattere pregiudiziale, indiscutibile antecedente logico-fattuale dal quale dipende la conclusione del ragionamento, secondo quel rapporto tra fatto e soluzione logica che ricorre quando la definizione dell'uno costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico dell'altra. Tale impostazione è essenziale per capire un ordinamento quale quello pontificio, ove il dualismo tra morale e diritto era tanto imperante quanto radicato nella realtà politica e giuridica, e in cui alcuni degli elementi tipici del contesto penale italiano dei secoli precedenti, quali ad esempio l'aspetto negoziale della giustizia rispetto a

contemporanea», V (1997); *Giustizia e criminalità nello Stato Pontificio: ne delicta remaneant impunita*, a cura di M. Calzolari, M. Di Sivo, E. Grantaliano, in «Rivista storica del Lazio», IX, IV (2001); I. Fosi, *La giustizia del papa. Sudditi e tribunali nello Stato Pontificio in età moderna*, Roma-Bari 2007.

³ P. Prodi, *Il Sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna*, Bologna 1982.

⁴ A. Cavanna, *Codificazione del diritto italiano e imperialismo giuridico francese nella Milano napoleonica. Giuseppe Luosi e il diritto penale*, in A. Cavanna, G. Vanzelli, *Il primo progetto di codice penale per la Lombardia napoleonica (1801-1802)*, Padova 2000, pp. 143 e ss.

⁵ E. Brambilla, *La giustizia intollerante. Inquisizione e tribunali confessionali in Europa (secoli IV-XVIII)*, Roma 2006 e A. Contini, *Corpi, genere e punibilità negli ordinamenti di polizia del tardo Settecento a Firenze*, in N. M. Filippini, T. Plebani, A. Scattigno (a cura di), *Corpi e storia*, Roma 2002, pp. 39-67.

⁶ M. Sbriccoli, *Storia del diritto e storia della società. Questioni di metodo e problemi di ricerca*, in P. Grossi (a cura di), *Storia sociale e dimensione giuridica. Strumenti di indagine e ipotesi di lavoro*, Milano 1986, pagg. 127-148.

quello egemonico di matrice pubblica⁷, erano ancora visibili sul finire del XVIII secolo.

Tra i principali fili conduttori della monografia vi è l'illustrazione delle dinamiche burocratiche, ivi compresa la strutturazione amministrativa, del controllo di polizia. Dalla transizione dal dominio degli Stati pontifici (segnatamente nella città di Roma), attraverso la breve parentesi di riforma dell'ultimo decennio del XVIII secolo⁸, interrotto dall'arrivo delle truppe francesi e della relativa fase di occupazione, sino alla successiva riforma degli apparati statali a seguito della Restaurazione, il lavoro evidenzia le similitudini, le differenze e le contraddizioni con il modello francese⁹. Quest'ultimo emerge quale chiaro punto di riferimento dell'attività romana rispetto al quale si enucleano elementi di originalità¹⁰ e rivelatori della difficoltà, nella confluenza di un modello a matrice napoleonica e uno ecclesiastico, di abbandonare la tradizionale commistione tra funzioni amministrative e giurisdizionali. Ugualmente sono evidenziate le tipicità del restaurato governo pontificio che, come è noto, specialmente nei territori di «prima ricupera», furono caratterizzate da dinamiche di innovazione e persistenza individuabili tanto nella *Realpolitik* perseguita da Ercole Consalvi, quanto nei tentativi di mistificazione e travisamento atti a fare delle norme «nuove» le eredi dell'antico sistema di potere, attraverso una loro identificazione, se non per similitudine almeno per assonanza, all'interno delle tradizionali forme di giustizia.

In secondo luogo la Lucrezio Monticelli offre anche una descrizione delle competenze degli organi di polizia e dei conflitti nella loro attribuzione che la riforma ottocentesca produsse, mentre un terzo ed ultimo aspetto è dato, secondo una linea sottile che si dipana lungo l'intero testo, dalla analisi delle problematiche alle quali il controllo di polizia era preposto, come la tutela della pace sociale e della morale oltre che la gestione della eversione politica.

Dal ruolo di clero e birri alla Direzione generale di polizia del 1816, quindi, l'autrice fornisce una particolare chiave di lettura attraverso la quale orientarsi nella contraddittorietà dell'ordinamento e nella confusione che le carte processuali offrono. La Monticelli fa esplicito riferimento a una già individuata caratteristica, riprendendo e approfondendo alcuni spunti di riflessione enucleati da Irene Fosi¹¹, per la quale la scelta di questo o quel tribunale, pur nella tradizionale scarsità del ricorso volontario alla giustizia, dipendeva da elezione personale (conoscenza di un particolare notaio o giudice, prossimità al tribunale, appartenenza a una determinata classe sociale o status giuridico). Il discrimine sulla scelta dell'organo giudicante da adire viene quindi identificato principalmente, nella Roma di fine XVIII secolo, mediante la classe sociale di appartenenza. Tale tradizione non può che risultare retaggio del processo, risalente nei suoi inizi a più di cinque secoli prima, di formazione e condivisione, per gruppi familiari ma ancor più professionali, di organizzazioni particolari sino a quel momento tenute ai margini della gestione del potere cittadino (tra cui la giurisdizione)¹², fenomeno che

⁷ P. Prodi, *Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto*, Bologna 2000.

⁸ L. Londei, *Apparati di Polizia e ordine pubblico a Roma nella seconda metà del Settecento: una crisi e una svolta in Criminalità e polizia nello Stato pontificio (1770-1820)*, a cura di L. Cajani, in «Archivi e Cultura», (1997), pp. 7-65.

⁹ P. Napoli, *Naissance de la police moderne. Pouvoir, normes, société*, Paris 2003.

¹⁰ Sul punto vedi gli interventi contenuti in *Roma negli anni di influenza e dominio francese 1798-1814. Rotture, continuità, innovazioni tra fine Settecento e inizi Ottocento*, Napoli 2000.

¹¹ I. Fosi, *La giustizia del papa*, cit.

¹² M. Caravale, A. Caracciolo, *Lo Stato pontificio da Martino V a Pio IX*, in «Storia d'Italia», Torino 1978 e M.

ancora poteva rintracciarsi nella società romana del XVIII secolo.

Una società, quella romana, che soffriva quindi di eccessiva separazione tra componente laica ed ecclesiastica dello Stato e che la dominazione francese, con le sue Sezioni e Circoscrizioni, aveva acuito. Così come il programma del *Motu proprio* del 1816 imponeva una radicale riforma dello Stato, tesa ad evitare l'estromissione e anzi ad incentivare il coinvolgimento dei laici negli apparati di governo, allo stesso modo questo processo viene riscontrato nella strutturazione della "polizia moderna" pontificia. Nel testo si evidenziano i contrasti, più rinnovati che nascenti, tra l'istituzione delle Presidenze regionali, eredi della ripartizione regionale e affidate alla nobiltà cittadina onde coinvolgerla nella gestione della società romana ereditando e incanalando il tradizionale ruolo svolto già dal XII secolo, e il precedente sistema parrocchiale. In quest'ultimo ai parroci era attribuita la gestione del controllo sociale e morale della città mentre ai birri, difficilmente assimilabili alla polizia moderna, spettavano determinati compiti di vigilanza sull'ordine pubblico (come uno scritto di Londei continua ancora oggi a ricordare)¹³ ma certo non di analisi sociale. La polizia moderna vede quindi la propria affermazione all'interno della rinnovata frizione tra due sistemi, quello degli ecclesiastici e quello della nobiltà cittadina, che già nei secoli precedenti aveva dato luogo a sovrapposizioni di competenze, e contribuisce alla nascita di un progressivo fenomeno di esautorazione, seppur ancora parziale (almeno sino alla riforma delle parrocchie del 1824), del primo, che sino a quel momento aveva funzionato in via esclusiva da organo amministrativo e di gestione, anche a fini statistici, della popolazione cittadina. Deve essere ricordato, infatti, come la gestione parrocchiale, attraverso i suoi registri, avesse per secoli rappresentato l'unico vero strumento di controllo in una compagine statale che faceva dell'analisi statistica o della semplice conservazione dei dati, pur in settori estremamente delicati, l'eccezione almeno sino al XVII secolo inoltrato¹⁴. Lo scritto della Lucrezio Monticelli quindi, attraverso le indagini archivistiche, non solo evidenzia come a livello pratico i contrasti di competenza non fossero episodici, ma fa degli studi e delle teorie in precedenza esposti il banco di prova e al tempo stesso il *topos* della propria ricerca, offrendo un interessante esempio di persistenza di quella caratteristica tipica dell'ordinamento, rappresentata dai contrasti tra laico ed ecclesiastico, che si risolvono nella difficile ma inevitabile coesistenza tra due ordini di autonomia. Tale coesistenza assume ancora più interesse ove si consideri che essa si sovrappone, per certi aspetti anticipandola, a quella divisione di poteri che l'epoca contemporanea avrebbe esaltato come matrice dello Stato laico di diritto e che rappresenta invece l'erede dello *iato* all'interno di Roma sin da quando, stabilita con Sisto V la definitiva titolarità dell'Urbe quale città del pontefice, le strutture di governo

Caravale, *Ordinamenti giuridici dell'Europa medievale*, Bologna 1994.

¹³ L. Londei, *Giovanni Barberi Fiscale generale pontificio tra politica e amministrazione della giustizia nella crisi dell'antico regime*, in «Grandi tribunali e Rote nell'Italia di antico regime», a cura di M. Sbriccoli, A. Bettoni, Milano 1993, pp. 657-683; di L. Londei altri importanti spunti di riflessione sono in: *La funzione giudiziaria nello Stato pontificio di antico regime* in Atti del Convegno di Studi, Spoleto 1990, in «Archivi per la storia», IV (1991), pp. 13 e ss; *Organizzazione della Polizia e Giustizia penale a Roma tra Antico Regime e Restaurazione (1750 - 1820)*, Dottorato di ricerca in Storia Urbana e Rurale, Università di Perugia 1987; *L'ordinamento territoriale dello Stato della Chiesa fra Antico regime e Restaurazione*, in *Città capovalli dell'Ottocento borbonico*, a cura di C. Torrisi, Caltanissetta-Roma 1995, pp. 185-229.

¹⁴ Si pensi ad esempio alle carceri che, come ricorda uno scritto di M. Di Sivo, *Sulle carceri dei tribunali penali a Roma: Campidoglio e Tor di Nona in Carceri, carcerieri, carcerati: dall'antico regime all'Ottocento*, a cura di Livio Antonelli 2006, pp. 9-22, solo a partire dalla fine del XVII secolo e compiutamente solo dal Settecento trovano l'istituzione di registri per il controllo.

dovettero essere disputate e condivise, dando origine a forme di governo misto tra papato, nobiltà e popolo.

Ulteriore aspetto di rilevante importanza del volume è, all'interno della più ampia cornice dell'attività funzionale della polizia, l'esame prodromico del ruolo che verrà dalla stessa svolto per la sorveglianza degli atteggiamenti più propriamente "politici" della popolazione. Tale tematica, ovviamente esposta in forma marginale in un testo che è focalizzato, come sottolinea il titolo, sul problema del controllo sociale, emerge costantemente, essendo profilo indefettibile non solo in ragione del ruolo preminente che le categorie morali (fama, scandalo, ecc.) giocano nel sistema penalistico pontificio (e più in generale italiano) dell'epoca, ma anche alla luce della stretta connessione nel periodo trattato tra reato, colpa e pena, con una lettura del comportamento criminoso e criminogeno fortemente impregnata di moralità.

Gli studi storico-giuridici sulle istituzioni pontificie della Restaurazione, dopo lo scarso interesse riscosso dalla storiografia tradizionale, hanno conosciuto oggi, a partire dagli studi di Paolo Prodi e in maniera assai più intensa da una ventina d'anni¹⁵, rilevanti approfondimenti e, sotto particolari aspetti, si pensi ad esempio a quelli dei tribunali, anche centrali¹⁶, hanno messo in luce funzioni, limiti di operatività, competenze e prerogative delle strutture. Ancora non compiuta appare invece l'indagine, pur forte di notevoli contributi, sul fenomeno della sorveglianza politica, di polizia e giudiziaria, che, per le particolarità proprie allo Stato pontificio, si presenta tanto multiforme e cangiante da meritare ancora ampio dibattito. A colmare questa lacuna, la monografia dell'autrice offre quindi una analisi del ruolo del controllo (o per meglio dire dei controlli) di polizia evidenziando come, a cavallo tra la fine del XVIII e l'inizio del XIX secolo, il rapido susseguirsi di riforme non sufficientemente pensate o condivise¹⁷ fosse comunque destinato ad essere sostituito da un nuovo sistema di disciplinamento sociale. Quest'ultimo veicolava differenti istanze di governo e amministrazione della giustizia che non potevano più essere gestite attraverso le tradizionali funzioni di repressione e controllo che birri e parroci assolvevano nella Roma del XVII secolo (funzioni peraltro efficaci giacché i delitti, anche commessi all'infuori della città di Roma, venivano puniti grazie ad una fitta rete di spie e delatori). Mancava infatti quella visione di ampio respiro che avrebbe permesso, grazie ai bollettini e alle informative politiche, di evidenziare, capire e reprimere l'eversione politica. Questa, secondo la definizione di Monica Calzolari¹⁸ si affacciava, all'indomani della Rivoluzione francese, «anche nello Stato pontificio come un nuovo tipo di opposizione politica organizzata che aveva evidenziato l'insufficienza di un sistema di tutela dell'ordine pubblico incentrato sui tribunali e privo di canali istituzionali per lo scambio delle informazioni e il coordinamento politico delle

¹⁵ Risulta difficile, se non impossibile, esporre compiutamente la varietà degli approfondimenti sul tema. Si rimanda quindi ai testi di M.R. Di Simone, *Istituzioni e fonti normative in Italia dall'antico regime al fascismo*, Torino, 2007 e *Introduzione. Orientamenti e prospettive nella storiografia sulla giustizia pontificia dell'età moderna*, in *La giustizia dello Stato Pontificio in età moderna*, Roma 2011, pp. 11-28, che, per le proprie valide bibliografie sull'argomento, riescono forse meglio di altri a compendiare lo stato degli studi.

¹⁶ Sul punto vedi gli autori già citati in nota n. 3.

¹⁷ E di cui la reviviscenza dell'istituzione dei birri nel primissimi anni dell'Ottocento ne è forse l'esempio più tipico; sul punto vedi L. Londei, *Giovanni Barbieri fiscale generale*, cit.

¹⁸ M. Calzolari, *Il nuovo sistema informativo di Polizia*, in *Roma fra la Restaurazione all'elezione di Pio IX, Amministrazione, economia, società, cultura*. Atti del convegno di studi, Roma, 30 novembre – 2 dicembre 1995, a cura di, Roma 1996, p. 81.

iniziative assunte dalle diverse autorità giudiziarie», essendo portata avanti, secondo la definizione di Luigi Londei¹⁹, attraverso condotte che «si presentavano di per sè dotate di una carica lesiva limitata e che potevano essere compiutamente comprese solo in un'ottica generale». Tale evoluzione presupponeva una radicale riforma nel modo di pensare, ovviamente non ancora espressa nella sua compiutezza, i cui prodromi sono rintracciabili già nel primo quindicennio del secolo. Se infatti gli iniziali moti rivoluzionari furono repressi sulla ipotesi, almeno ideale, per la quale i rivoltosi facevano parte di un piano volto a rovesciare non tanto la forma teocratica di governo, quanto la Chiesa cattolica nel suo insieme, nella concreta repressione giurisdizionale questa confusione concettuale appare evidente. Il trasformarsi del controllo di polizia a fini non solo sociali e morali, ma anche politici, trova quindi progressiva affermazione e, parallelamente a quanto avvenuto in altre realtà europee, che già lo praticavano con ampiezza di mezzi e metodi²⁰, sarebbe stato a breve adottato anche nello Stato pontificio ove, fino a quel momento, i concetti di moralità, fama e scandalo non erano solo categorie sociologiche ma tasselli di procedure, costruzioni oggettive e normative che confluivano anche nei processi politicamente orientati. Di questa pianta, destinata a germogliare, la monografia ci offre una chiara visione, accompagnando il lettore sino all'istituzione nel 1816 della Direzione di polizia. Essa era perlopiù ancorata a vecchi legami con la tradizione (si pensi al ruolo svolto in tal senso dal Governatore di Roma) ma già nel 1817, con la prima rivolta maceratese, operò in modo da conoscerne preventivamente modi, luoghi e tempi, dimostrando di saper strutturare la funzione di governo come capacità di capire i motivi dell'azione dell'oppositore, oltre che per approntare un valido apparato di controllo politico nello Stato.

Il testo della Monticelli, quindi, lascia che il “politico” sia comunque protagonista della narrazione, riuscendo nel contempo a far emergere il tema del governo e della governabilità ed evitando la contrapposizione tra validità delle norme e loro efficacia. Emblematico in tal senso è uno spunto di ulteriore riflessione che si può trarre da questa opera, ovvero quello relativo all'esplorazione del binomio politica-giustizia. Difatti, se il ruolo della polizia non è limitato a quello di mero strumento di dominio, finalizzato al controllo sociale attraverso l'emenda morale, si deve riconoscere nelle riforme che interessarono il periodo una valenza particolare, tanto rilevante per la storia del diritto quanto centrale per gli aspetti penalistici quale esperienza politico-civile e, anzi, esperienza politico-civile per eccellenza²¹ della Restaurazione in Italia. È infatti alla Restaurazione, sull'intero territorio della Penisola, che bisogna guardare come momento di transizione tra due regimi onde enucleare le specificità dell'evoluzione normativa (e ancor prima dottrinale e giurisprudenziale) nei confronti della percezione del penale, e segnatamente in ambito politico, ripercorrendo a ritroso quel cammino di indagine già affrontato verso gli antipodi cronologici (l'esperienza medievale e post-unitaria) compiuto dalla dottrina²², riconoscendone la centralità per l'evoluzione giuridica moderna e contemporanea²³.

¹⁹ L. Londei, *Giovanni Barbieri fiscale generale*, cit.

²⁰ *Ibid.*

²¹ M. Sbriccoli, recensione ad Adriano Cavanna, *La codificazione penale in Italia. Le origini lombarde*, Milano 1975, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», VII, 1978.

²² Per le fondamentali opere di Mario Sbriccoli e Adriano Cavanna sull'argomento, peraltro assai conosciute, si può rimandare all'apparato bibliografico riportato nel testo indicato nella nota successiva.

²³ Si rinvia, per le considerazioni svolte in merito alla centralità della questione penale nella Restaurazione e alla naturale politicità del problema penale nelle opere di M. Sbriccoli e A. Cavanna, allo scritto di E.

Dezza, *La dimensione politico-civile e la specificità dell'esperienza penalistica italiana*, in «Penale, Giustizia, Potere. Metodi, Ricerche, Storiografie», a cura di L. Lacchè, Macerata 2007, pp. 247-264.